



**COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA**

**Piano d'azione nazionale per la cattura e  
l'abbattimento e il destino delle  
carcasse di cinghiali nelle zone indenni  
da PSA  
2026-2028**



## Introduzione

---

Il presente Piano d'azione nazionale, redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2023/594, ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

Il presente Piano d'azione nazionale ridefinisce gli obiettivi numerici, i tempi e le modalità delle catture e degli abbattimenti (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), che sostituiscono quanto contenuto per questi aspetti nei PRIU e nei Piani di Controllo Straordinari del Cinghiale ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92, nonché nel precedente "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028".

Il presente Piano d'azione nazionale si attua mediante l'attività venatoria ai sensi degli artt. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), come definite dalle linee guida per la gestione del cinghiale redatte dall'ISPRA nel 2003 <https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione-cinghiale.pdf>.

Sulla base della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prelievo previsti, delle criticità attuative rilevate e dei possibili correttivi individuati, il presente Piano d'azione nazionale potrà essere rimodulato annualmente dal Commissario Straordinario alla PSA in coordinamento con le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nelle zone sottoposte a restrizione per PSA si attua quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, dal Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2025/2027 e da eventuali Piani di Eradicazione regionali/Ordinanze regionali.



## Premessa

La Peste Suina Africana (PSA) rappresenta la maggiore minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale; la malattia è arrivata nell'Italia continentale all'inizio del 2022 ed è attualmente presente in diversi cluster di infezione. Il virus è attivamente circolante nelle popolazioni di cinghiali selvatici, ed ha interessato in alcune occasioni il settore domestico. Data la complessità epidemiologica della malattia, la portata geografica senza precedenti e la sua natura transfrontaliera, il controllo dell'epidemia, in particolare nel selvatico, rappresenta un obiettivo prioritario e un compito difficile e particolarmente gravoso per tutte le autorità competenti previste dalla normativa di settore.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, le Regioni detengono la potestà legislativa e amministrativa residuale in materia di gestione della caccia, dovendo in ogni caso rispettare i principi e i limiti di tutela ambientale stabiliti dalla legge statale (L. 157/92) e dalle direttive UE, in termini di pianificazione del territorio faunistico-venatorio, rilascio tesserini, controllo dell'attività degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), e gestione della fauna selvatica.

Per quanto riguarda le Aree Protette individuate ai sensi della L. n. 394/91 (aree protette nazionali e regionali), la norma prevede che gli organismi di gestione siano responsabili della tutela e conservazione delle specie animali e vegetali presenti nelle aree protette, nonché della programmazione e attuazione di misure di controllo selettivo della fauna selvatica, sempre nel rispetto dei principi di conservazione della biodiversità. Se le popolazioni di determinate specie diventano eccessive e minacciano l'equilibrio ecologico, le colture agricole locali, o la sicurezza pubblica, l'ente gestore può attuare piani di controllo o contenimento. Tali piani devono avvenire in conformità al regolamento del parco, o nel caso dei Parchi Regionali qualora il regolamento non esistesse, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco.


Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e l'esigenza di ridurre significativamente le presenze di cinghiali, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di diffusione della PSA, si evidenzia che la letteratura scientifica recente (Pepin *et al.*, 2017; Croft *et al.*, 2020; Vetter *et al.*, 2020; Ko *et al.*, 2023<sup>1</sup>) concorda nel suggerire che per diminuire significativamente il numero di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni) è necessario rimuovere annualmente tra il 70% e l'80% della popolazione presente.

La necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze di cinghiali nel breve/medio periodo, da realizzarsi attraverso l'applicazione dei "Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" (PRIU), e le conseguenti valutazioni in merito all'effettiva perseguibilità di livelli di prelievo così elevati e ai tempi necessari al loro raggiungimento, nonché a seguito della valutazione critica dei risultati del precedente **Piano straordinario di catture e abbattimento**, hanno portato alla definizione di un piano di prelievo di 416.000 cinghiali (Sardegna esclusa), da rimuovere nel primo anno di attività del presente Piano d'azione nazionale, prevedendo un incremento del 20% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel biennio 2023-2024 (1° febbraio 2023 - 31 gennaio 2025: n=346.479, Sardegna esclusa).

Ad oggi, non è possibile effettuare un censimento accurato e preciso della popolazione di cinghiali sull'intero territorio nazionale. Le metodologie di stima più affidabili - come il *Capture-Mark-Recapture*, il *Distance Sampling* o, recentemente, il *Random Encounter Model* - risultano infatti estremamente onerose e complicate da applicare su vasta scala per via dell'ingente impegno richiesto in termini di risorse umane, strumentali e temporali e il loro utilizzo è suggeribile solo su base locale, in modo mirato, escludendo l'eventuale possibilità di estrapolare i risultati.

Di conseguenza, non potendo determinare con accuratezza e precisione la consistenza della specie sull'intero territorio italiano, la dimensione della popolazione è stata calcolata indirettamente a partire dal numero di capi abbattuti

<sup>1</sup> Pepin K.M., Davis A.J., VerCauteren K.C. (2017). Efficiency of different spatial and temporal strategies for reducing vertebrate pest populations. *Ecological Modelling*, 365: 106-118. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.005>. Croft S., Franzetti B., Gill R., Massei G. (2020). Too many wild boar? Modelling fertility control and culling to reduce wild boar numbers in isolated populations. *PLoS ONE* 15(9): e0238429. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238429>. Vetter S.G., Puskas Z., Bieber C. *et al.* (2020). How climate change and wildlife management affect population structure in wild boars. *Sci Rep*, 10, 7298. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-64216-9>. Ko C., Cho W., Hwang B., Chang B., Kang W. (2023). Ko DW. Simulating Hunting Effects on the Wild Boar Population and African swine fever Expansion Using Agent-Based Modelling. *Animals*; 13(2): 298. <https://doi.org/10.3390/ani13020298>



(integrato con una stima del prelievo non registrato) e assumendo che il prelievo venatorio rimuova annualmente una quota compresa tra il 35% e il 45% del contingente totale. Tale valore è stato derivato dall'analisi dei dati disponibili nella letteratura scientifica sulla materia. Questa elaborazione ha consentito di stimare che il numero di cinghiali presenti in Italia oscilla verosimilmente tra 1.000.000 e 1.500.000 di capi (stima approssimativa relativa al 2024 su dati ISPRA).

Se si volesse perseguire l'obiettivo della rimozione di almeno l'80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola, sarebbe necessario incrementare il numero di abbattimenti annuali di almeno il 150% rispetto alla media del biennio 2023-2024. Questo significherebbe prelevare circa 870.000 capi l'anno. Un intervento di tali proporzioni appare tuttavia irrealizzabile. L'attuale e futuro numero di cacciatori attivi nel Paese, unito alle caratteristiche morfologiche e alla fitta copertura vegetazionale del territorio italiano, non consente di raggiungere traguardi di prelievo così elevati.

Si è pertanto optato per l'adozione, nelle aree indenni, di un approccio più pragmatico, definendo un piano annuale che, pur se potenziato rispetto al passato, mantenga dimensioni realistiche. L'obiettivo è garantire la rimozione di almeno il 33% della popolazione stimata (al netto di eventuali capi non rendicontati e considerando una media di 1.250.000 capi presenti). Tale soglia assicura la necessaria sostenibilità operativa, poiché riflette il massimo livello di efficienza raggiungibile dall'attuale rete dei cacciatori e dalle strutture tecniche. Al contempo, questa scelta garantisce un miglior equilibrio territoriale, permettendo di concentrare le risorse in modo razionale e mirato.

Il presente Piano d'azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse dei cinghiali ha una validità di tre anni.

Il numero di animali da prelevare verrà aggiornato periodicamente in base ai risultati ottenuti al fine di assicurare che l'azione di controllo rimanga sempre intensa ed efficace nel tempo.

## Contesto del Piano d'azione nazionale

In Italia la gestione della caccia è regolata dalla Legge n. 157 del 1992 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), che promuove forme di gestione programmata della fauna sul territorio agro-silvo-pastorale. Questo si traduce nella suddivisione del territorio nazionale in tre principali tipologie di enti: gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), individuati nell'ambito delle aree di pianura e collina, i Comprensori Alpini di Caccia (CAC) e le Riserve Alpine di Caccia, individuati nell'ambito delle zone montane alpine, e le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e le Aziende Agrituristiche-Venatorie (AAV) che costituiscono gli istituti faunistici privati, complementari agli ATC e ai CAC.

In Italia esistono diverse associazioni venatorie nazionali riconosciute, le principali sono Federcaccia (FIDC), ANUU (migratoristi), Libera Caccia (ANLC), Arci Caccia, EnalCaccia, Italcaccia e EPS (Ente Produttori Selvaggina), che si differenziano per specificità (es. migratoristi) e visione sulla gestione faunistico-venatoria, ma tutte promuovono la caccia nel rispetto della L. n. 157/92 e della conservazione della fauna, rappresentando i cacciatori presso le istituzioni e gestendo aspetti assicurativi e formativi. In generale, le Associazioni venatorie supportano i soci per l'iscrizione agli ATC/CAC, e le procedure amministrative (es. rilascio delle assicurazioni, delle licenze) e difendono gli interessi dei cacciatori, promuovendo la cultura venatoria e la gestione sostenibile degli ungulati e della selvaggina.

Il controllo del cinghiale (ai sensi dell'art. 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92) è attuato nel corso di tutto l'anno, senza limitazioni né di giorni né di orari. Gli interventi possono essere svolti dal lunedì alla domenica, sia di giorno sia di notte, in modo da permettere un'azione costante e mirata ovunque si renda necessaria l'attuazione di questo tipo di interventi. L'attività non è infatti confinata alle sole zone rurali o alle aree venabili, ma può svolgersi in qualunque contesto: all'interno delle aree protette, comprese quelle di livello nazionale e regionale, nelle aree urbane e periurbane, lungo le infrastrutture viarie, dove la presenza della specie rappresenta un rischio rilevante per la sicurezza pubblica.


Per rendere gli interventi efficaci in ambienti così diversi, il personale autorizzato può utilizzare una gamma di strumenti ampia e differenziata. Sono consentiti fucili muniti di ottiche di mira, anche termiche, per operare anche nelle ore notturne, trappole per la cattura selettiva, forme di caccia collettiva molto ridotte e controllate, come la girata



con un solo cane limiere o la braccata ridotta con mute di due o quattro cani specificamente abilitati, l'arco, utile nei contesti urbani dove è necessario contenere il rumore, e, nei casi approvati, carabine ad aria compressa con potenza superiore ai 7,5 joule. L'utilizzo di tali strumenti è sempre subordinato all'autorizzazione e alla supervisione della Polizia provinciale o regionale, che coordina le operazioni e ne garantisce la sicurezza.

Il personale coinvolto negli interventi di controllo è composto da figure altamente qualificate. Vi rientrano gli operatori dei Parchi, responsabili delle attività nelle aree protette ma talvolta chiamati a intervenire anche al di fuori di esse, la Polizia provinciale, che rappresenta l'autorità di riferimento che ha il compito di autorizzare o effettuare direttamente le operazioni, le guardie venatorie, sia volontarie sia dipendenti, i cacciatori specificamente formati per il controllo della fauna, che devono possedere un'abilitazione aggiuntiva rispetto alla normale licenza di caccia o alla licenza di caccia di selezione, e, quando previsto, ditte private specializzate. Questa articolazione assicura che gli interventi siano svolti con competenza, nel rispetto delle normative e con un alto livello di sicurezza e specificità.

Accanto alle attività di controllo si collocano le forme ordinarie di caccia, che contribuiscono in modo complementare alla gestione della popolazione di cinghiale. La caccia in braccata si svolge generalmente dal 1° ottobre al 31 gennaio, per due o tre giorni a settimana, evitando sempre i giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì). La caccia a singolo inizia la terza domenica di settembre e prosegue fino alla data definita dai calendari venatori regionali, variabile in funzione degli ambiti territoriali e dell'eventuale sovrapposizione con le zone dedicate alla braccata. Anche in questo caso il martedì e il venerdì sono esclusi. La caccia di selezione rappresenta una forma di attività venatoria più tecnica e specializzata, esercitabile sull'intero arco dell'anno ma, spesso, attuata tra febbraio e l'inizio della caccia tradizionale in braccata, con variazioni regionali. In alcune regioni essa può iniziare prima dell'alba e proseguire dopo il tramonto, fino alle 24:00 e può prevedere l'uso di visori termici, ma sempre nel rispetto delle autorizzazioni previste; se l'attività avviene in orario notturno, ogni uscita deve essere concordata con la Polizia provinciale per garantire la sicurezza.



## Metodologia

### *Suddivisione delle regioni in classi di criticità*

Per ogni Regione è stato rilevato il n. di capi suini detenuti (suini domestici e cinghiali) e il n. di allevamenti suinicoli presenti (di suini domestici e di cinghiali) al 31/12/2025 (cfr. Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - Ministero della Salute - CSN Istituto "G. Caporale" di Teramo").

Il n. di capi suini detenuti e il n. di allevamenti suinicoli sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di numerosità di suini e di allevamenti in cui ricadeva.

Di seguito si riportano le suddivisioni in classi utilizzate:

Classe criticità per n. capi di SUINI DETENUTI negli allevamenti	n. di capi di suini negli allevamenti
1	<20.000
2	20.001-50.000
3	50.001-100.000
4	100.001-300.000
5	300.001-1.200.000
6	>1.200.000

Classe criticità per n. allevamenti di suini	n. di allevamenti di suini
1	< 1.000
2	1.001 - 4.000
3	4.001 - 8.000
4	8.001-10000
5	> 10.000

Per ogni Regione è stato rilevato anche il valore economico medio annuale dei danni all'agricoltura, dichiarati nel biennio 2022-2023. Tali valori sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di importo medio annuale per danni in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per DANNI AGRICOLI	importi medi annuali per danni 2022-2023
1	< 100.000 €
2	10.001 € - 200.000 €
3	200.001 € - 500.000 €
4	500.001 € - 1.300.000 €
5	1.300.001 € - 1.800.000 €
6	> 1.800.000 €

Infine, ad ogni Regione è stata assegnata una classe di criticità in funzione dell'accertata presenza della PSA nel



proprio territorio, della vicinanza con regioni in cui è presente la PSA e dell'assenza della PSA dal territorio.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità PSA	situazione epidemiologica PSA
0	assente
5	limitrofa
10	presente

Per ogni Regione, si è proceduto quindi a sommare i valori delle diverse classi di criticità in cui ricadevano per ottenere un valore sintetico e riepilogativo del livello di "criticità" che la caratterizzava. Di seguito (Tab. 1) si riporta la suddivisione in classi di "**criticità complessiva**" delle Regioni italiane (peninsulari e Sicilia). La Liguria mantiene gran parte del proprio territorio in zona di restrizione II, considerando l'espansione osservata della malattia si ritiene strettamente necessario mantenere elevata l'attività di rimozione dei cinghiali con metodi selettivi nelle porzioni ancora indenni.

**Tabella 1** - Suddivisione e ordinamento delle regioni per classe di criticità complessiva (ultima colonna).

Regione	Classe di criticità n. capi suini detenuti	Classe di criticità n. di ALLEVAMENTI	Classe di criticità DANNI AGRICOLI	Classe di criticità PSA	Classe di criticità COMPLESSIVA (somma dei valori di criticità)
Trento	1	1	1	0	3
Valle d'Aosta	1	1	1	0	3
Bolzano	1	2	1	0	4
Puglia	2	1	3	0	6
Molise	2	2	3	0	7
Friuli V. G.	4	2	2	0	8
Sicilia	3	2	3	0	8
Veneto	5	3	1	0	9
Marche	3	2	5	0	10
Umbria	4	2	4	0	10
Basilicata	3	2	6	0	11
Abruzzo	3	3	6	0	12
Calabria	3	3	6	0	12
Lazio	2	4	6	0	12
Campania	3	5	5	0	13
Liguria	1	1	3	10	15
Toscana	4	2	4	10	20
Emilia-Romagna	5	2	4	10	21
Lombardia	5	3	4	10	22
Piemonte	5	2	6	10	23



### Valutazione del prelievo medio realizzato nel biennio 2023-2024

Per ogni Regione è stato considerato il numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva e in caccia di selezione e attraverso gli interventi di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91) nel biennio 2023-2024 (1° febbraio 2023 - 31 gennaio 2025). Purtroppo, per alcune regioni, non è stato possibile utilizzare i dati fino al gennaio 2025 in quanto, alla data di redazione del presente Piano, risultano ancora indisponibili le informazioni aggiornate sui prelievi di cinghiali. In tali casi (in rosso nella Tab. 2) sono stati considerati i valori medi del biennio (dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2024).

Nella seguente Tabella 2 si riportano i prelievi medi annuali ufficialmente dichiarati relativi al periodo 2023-2024, complessivi e suddivisi in quelli realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo (sia nelle aree protette sia nel territorio venabile).

**Tabella 2** – *Prelievi medi annuali realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo nel biennio 2023-2024.*

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	Media prelievi complessivi 2023-24	Media prelievi in caccia collettiva	Media prelievi in caccia di selezione	Media prelievi in controllo (aree protette e venabili)
Trento	3	571	0	0	571
Valle d'Aosta	3	439	180	85	174
Bolzano	4	6	0	4	2
Puglia	6	1.517*	941*	321*	255
Molise	7	6.790	6.500	291	0
Friuli V. G.	8	4.561	1.459	2.896	206
Sicilia	8	6.264*	4.064*	0	2.200
Veneto	9	6.923	903	715	5.305
Marche	10	14.348*	9.921*	1.055*	3.373*
Umbria	10	26.970	21.921	1.293	3.756
Basilicata	11	15.652	10.244	3.409	1.999
Abruzzo	12	14.013	8.642	3.086	2.286
Calabria	12	36.357	24.134	10.811	1.412
Lazio	12	26.801*	24.244*	1.021*	1.536
Campania	13	23.710	17.128	5.364	1.219
Liguria	15	11.587	6.574	25	4.989
Toscana	20	77.741	58.035	10.719	8.987
Emilia-Romagna	21	19.519	11.542	1.716	6.261
Lombardia	22	17.899	4.599	9.412	3.889
Piemonte	23	34.817	14.691	2.772	17.355
	<b>TOTALE</b>	<b>346.479</b>	<b>225.718</b>	<b>54.991</b>	<b>65.770</b>

\* in rosso i dati del periodo 2022-23 (1° febbraio 2022 - 31 gennaio 2024)

### Piano di prelievo per Regione

Sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, si è provveduto a formulare il nuovo piano di prelievo annuale per Regione come riportato nella seguente Tab. 3, coerentemente con il documento tecnico “*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*”, redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Comunicazione della Commissione Europea (C/2023/1504) relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA") e del documento “*African swine fever in wild boar ecology and biosecurity – Second Edition*” (Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S., 2022 - FAO Animal Production and Health Manual No. 28. Rome, FAO, OIE and EC).



Nella redazione del nuovo Piano sono stati altresì considerati i seguenti elementi:

- le criticità e i potenziali impatti che caratterizzano le diverse regioni, come specificato nell'attuale Piano d'azione nazionale;
- la situazione gestionale delle regioni con porzioni più o meno estese del proprio territorio sottoposte a restrizione per la PSA;
- la reale fattibilità dei prelievi, considerando la progressiva diminuzione della popolazione venatoria a livello regionale e nazionale.

Il piano ha valore annuale (prima annualità: maggio 2026-aprile 2027) e sarà rivisto, nel 2027 e nel 2028 in relazione ai risultati conseguiti nel periodo precedente, come da rendicontazione fornita sulla piattaforma ministeriale.

**Tabella 3** – Piano di prelievo proposto per la prima annualità (maggio 2026-aprile 2027), dato dalla somma dei prelievi proposto per la caccia collettiva e per la caccia di selezione e l'attività di controllo.

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett d) L. n. 157/92)	caccia di selezione (art. 11- quaterdecies, c. 5, L. n. 248/2005)	controllo (art. 19, c. 2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c. 4 e art. 22 c. 6, L. n. 394/91)	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Trento	3	0	0	1.000	1.000
Valle d'Aosta	3	400	200	400	1.000
Bolzano	4				
Puglia	6	2.000	1.000	1.000	4.000
Molise	7	7.000	1.000	1.000	9.000
Friuli V. G.	8	1.700	3.400	400	5.500
Sicilia	8	7.000	1.000	3.000	11.000
Veneto	9	1.100	1.200	6.700	9.000
Marche	10	12.000	3.000	6.000	21.000
Umbria	10	23.000	3.500	6.000	32.500
Basilicata	11	12.000	4.000	4.000	20.000
Abruzzo	12	11.000	4.000	4.000	19.000
Calabria	12	26.000	13.000	4.000	43.000
Lazio	12	28.000	5.000	5.000	38.000
Campania	13	20.000	6.000	4.000	30.000
Liguria	15	7.000	1.000	6.000	14.000
Toscana	20	60.000	12.000	8.000	80.000
Emilia-Romagna	21	8.500	2.500	6.000	17.000
Lombardia	22	6.000	9.000	5.000	20.000
Piemonte	23	16.000	5.000	20.000	41.000
	<b>TOTALE</b>	<b>248.700</b>	<b>75.800</b>	<b>91.500</b>	<b>416.000</b>

Rispetto alla precedente programmazione, che richiedeva un aumento dei prelievi decisamente più marcato, il presente Piano fissa un obiettivo complessivo di 416.000 capi. Tale soglia prevede un incremento del 20% rispetto alla media del biennio 2023-24, configurandosi come un traguardo più realistico e raggiungibile per le diverse realtà regionali. Questa rimodulazione si è resa necessaria anche in considerazione della perdita di superficie venabile avvenuta nel 2025 in regioni come la Toscana e l'Emilia-Romagna; in particolare, per quest'ultima, le limitazioni hanno interessato ampia parte del territorio idoneo alla specie nella parte emiliana, riducendo significativamente le aree d'intervento.

Nello specifico, per la definizione del Piano e in linea con le direttive UE -che suggeriscono di incrementare il prelievo tramite metodi a basso impatto ambientale per contenere il disturbo e la possibile movimentazione dei cinghiali nonché salvaguardare le specie non target - si è scelto di incrementare i prelievi soprattutto attraverso l'utilizzo di metodi selettivi (caccia di selezione e controllo), prevedendo un aumento di circa il 40% dei capi abbattibili rispetto al biennio 2023-24. Tale impostazione si fonda sulla consapevolezza che, nonostante l'eterogeneità dei contesti regionali, i metodi selettivi offrano ancora ampi margini di crescita per massimizzare l'efficacia del prelievo.



In continuità con la programmazione precedente, l'attività venatoria in braccata, girata e a singolo coprirà circa il 60% del prelievo totale (pari a 248.700 capi su un obiettivo complessivo di 416.000), con un incremento di circa il 10% dei capi abbattibili rispetto al biennio 2023-24.

Per ottenere una riduzione significativa della specie, è indispensabile un cambio di strategia che preveda attività di controllo più intense e sistematiche rispetto al passato. L'obiettivo può essere raggiunto attraverso l'implementazione di piani coordinati di cattura e prelievo selettivo notturno, affidati a personale specializzato sotto la supervisione del personale d'istituto. Tali interventi devono essere applicati in modo uniforme su tutto il territorio, includendo sia le aree protette sia quelle destinate alla caccia. In particolare, un'intensificazione delle catture su larga scala permetterebbe di colpire selettivamente femmine e giovani. Questa strategia risulterebbe efficace poiché, agendo direttamente sulla capacità riproduttiva della popolazione, garantirebbe una contrazione delle presenze nel breve-medio periodo, pur a fronte di un numero complessivo di abbattimenti potenzialmente più contenuto.

Le diverse forme di prelievo devono essere quindi incentivate in base alle specificità del contesto operativo. Nello specifico, nelle zone non vocate (aree urbane, territori ad alta antropizzazione o ad elevata densità suinicola) identificate dai PRIU come zone ad alto rischio per l'introduzione della PSA, la pressione di prelievo deve tendere all'eradicazione totale (100% dei capi presenti). Tale traguardo è perseguibile solo attraverso il massimo potenziamento e l'incentivazione di tutte le modalità operative previste dal piano.

26A00599

ORDINANZA 4 febbraio 2026.

**Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana – criteri di ripartizione somme di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.** (Ordinanza n. 2/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel *cluster* del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la pe-

ste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai

